



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

TUTELA E TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO

LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Garlasco 22 Maggio 2025





COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI PAVIA ORGANIZZA
L'EVENTO FORMATIVO:

TUTELA E TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO
LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

venerdì 22 maggio 2026 ore 9.30 -12.30

GARLASCO – Via Asilo 13 – Oratorio San Giovanni Bosco

Saranno approfonditi i seguenti temi:

- Ruolo e competenze delle Commissioni Paesaggistiche
- Ruolo degli enti di tutela e gestione del vincolo paesaggistico: Il Parco Lombardo della Valle del Ticino
- La gestione delle procedure e le relative competenze nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
- Focus: gli allegati alle istanze di Autorizzazione Paesaggistica

Interverranno:

- Fabio Signorelli Presidente Collegio Geometri e GL della provincia di Pavia
- Francesca Trotti Responsabile Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS del Parco Lombardo della valle del Ticino

La partecipazione al corso dà diritto a n. 3 crediti professionali

Normativa di Riferimento



➤ Costituzione - Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

➤ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio s.m.i.

Parte TERZA – Beni paesaggistici - Titolo I Art. dal 131 al 159

➤ D.P.R. 31/2017

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Allegati A e B

➤ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.

D.lgs 42/04

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*norma abrogata, ora il riferimento è agli [articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018](#)*);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; - circolare n. 42 MiBACT del 2017
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Normativa Regionale

➤ PTR – Piano territoriale Regionale

➤ Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente, approvato con DCR 951 del 19 gennaio 2010, è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue sull'intero territorio obiettivi di tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio e l'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni con altre pianificazioni di settore, come quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

➤ LEGGE REGIONALE 12/2005 s.m.i. Art. dal 74 al 86

TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI – Capo I ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI – Capo II AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

➤ D.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011 Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 -

percorso metodologico per la valutazione paesaggistica dei progetti (capitolo 1) –

individuazione degli oggetti ed ambiti di tutela paesaggistica (capitolo 2)

attribuzione delle competenze paesaggistiche agli Enti locali (capitolo 3)

criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere ed interventi (capitolo 4)

procedimento amministrativo in materia di paesaggio (capitolo 5) TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI


attività di vigilanza e supporto della Regione (capitolo 6)

Normativa sovracomunale e locale







Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento – Parco

PGT - Carta delle classi di sensibilità paesaggistica





LEGENDA

-  Confine comunale
-  Proposta di modificata linea IC
-  Classe di sensibilità molto alta
-  Classe di sensibilità alta
-  Classe di sensibilità media
-  Classe di sensibilità bassa

ELABORATO	DP06d
TITOLO	DOCUMENTO DI PIANO
	TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
SCALA	1:10000
DATA	MARZO 2017



3. AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

	CLASSE DI SENSIBILITÀ MOLTO ELEVATA (SHAPEFILE: SEN_PAES.SHP) ARTICOLO 9 DELLE NORME D'INDIRIZZO
	CLASSE DI SENSIBILITÀ ELEVATA (SHAPEFILE: SEN_PAES.SHP) ARTICOLO 9 DELLE NORME D'INDIRIZZO
	CLASSE DI SENSIBILITÀ MEDIA (SHAPEFILE: SEN_PAES.SHP) ARTICOLO 9 DELLE NORME D'INDIRIZZO
	CLASSE DI SENSIBILITÀ BASSA (SHAPEFILE: SEN_PAES.SHP) ARTICOLO 9 DELLE NORME D'INDIRIZZO
	CLASSE DI SENSIBILITÀ MOLTO BASSA (SHAPEFILE: SEN_PAES.SHP) ARTICOLO 9 DELLE NORME D'INDIRIZZO

CIRCOLARI

- Ministero della Cultura 02/04/2025 in merito all'applicazione dell'art. 36 bis d.lgs 380/2001
- Ministero della Cultura sulla definizione del termine volume 19/07/2023
- Ministero della Cultura circolare 33 del 26/06/2009 – definizione dei termini «lavori» «superfici utili» «volumi»

Ruolo e Competenze delle Commissioni Paesaggistiche Locali

Con la "Legge per il governo del territorio" ([L.r. n. 12 del 2005](#)) ed in particolare con il "Titolo V - beni paesaggistici" della Parte II, in coerenza con il [D. Lgs. n. 42 del 2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

Il testo dell'art. 80 della l.r. n. 12 del 2005 chiarisce l'**attribuzione delle competenze paesaggistiche** a Comuni e Unioni di comuni (commi 1 e 2), Regione Lombardia (comma 3), Province (comma 4), Parchi regionali (comma 5) e Comunità Montane (comma 6).

Per il rilascio di provvedimenti paesaggistici sono vigenti due distinte procedure:

una riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 ("procedura ordinaria");

l'altra, secondo le disposizioni stabilite dal D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017) in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di lieve entità soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata".

In entrambe le procedure (sia ordinaria che semplificata), è necessario, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera a) della l.r. n. 12 del 2005, sia acquisito il parere obbligatorio della **Commissione per il paesaggio** di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.

Gli Enti locali lombardi, per poter esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della l.r. n.12 del 2005, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni dell'**art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004** istituendo Commissioni per il Paesaggio locali e strutture tecniche specifiche (la valutazione paesaggistica deve essere separata dalla verifica edilizio-urbanistica)

Gli Enti locali possono esercitare le funzioni paesaggistiche solo se risultano in possesso dei requisiti indicati nella D.g.r. 4348/2021, da attestare attraverso il caricamento nell'[applicativo MAPEL](#) della documentazione necessaria.

D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2727

5.5 Le Commissioni per il Paesaggio (art. 81 LR 12/2005)

composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale

La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita

A tale fine la Regione favorisce l'organizzazione sul territorio, da parte di enti e soggetti sia pubblici che privati, di appositi corsi di formazione ed aggiornamento in materia.

La nomina della Commissione Paesaggio può avvenire anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai presenti criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene



Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province.

La valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali

Riassumendo, la Commissione Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei presenti criteri, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti: - nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); - nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010); - nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province; - nei Piani di Governo del Territorio;

D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2727 Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 -

5.5 - Le commissioni per il paesaggio (art. 81 lr 12/2005) La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, deve istituire e disciplinare una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

DELIBERAZIONE N° XI / 4348 del 22/02/2021

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO E PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICOSCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

2. Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Città Metropolitana e Province Popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti minimo 3 componenti Popolazione superiore a 15.001 abitanti minimo 5 componenti

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica A.C. 2606 Legge delega

c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (D.P.R. n. 31/2017), non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso; L'articolo 3 del citato D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) assoggetta al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II dello stesso D.P.R. gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato B

Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA Gestione procedure e Competenze

PROCEDURA PAESAGGISTICA "ORDINARIA" (art. 146 D. Lgs. 42/2004 - aggiornato con D. Lgs. 50/2016)

Il **richiedente** presenta istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente
(con elaborati progettuali indicati Accordo del 4 agosto 2006 tra MIBACT e Regione Lombardia)

L'Ente competente (v. art. 80 lr 12/2005) **entro 40 giorni dalla ricezione della istanza**

verifica la necessità dell'autorizzazione paesaggistica;
la completezza della documentazione;
valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;

trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente;
il parere della Commissione Paesaggio (che sia favorevole o negativo);
una relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento (indicando se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizioni o il diniego al progetto);

comunica contestualmente al richiedente l'avvio del procedimento presso la Soprintendenza

il **Soprintendente** **entro 45 giorni** dalla ricezione della documentazione (cfr. art. 146, comma 8)

non esprime il parere

esprime parere vincolante

favorevole o favorevole
con prescrizioni

negativo

L'Ente competente
decorsi 60 giorni,
dal ricevimento della
documentazione da parte del
Soprintendente ed in
assenza del richiesto parere,
**emette il provvedimento
paesaggistico**
(basandosi sul parere della
Commissione Paesaggio e
sulla proposta di
provvedimento inviata al
Soprintendente)

lo trasmette all'Ente
competente al rilascio
dell'autorizzazione
paesaggistica

il **Soprintendente** **comunica agli interessati il
preavviso di diniego**
(ai sensi art. 10 bis L. 241/1990) assegnando un
tempo per fornire osservazioni; l'interessato
può inviare osservazioni al Soprintendente che
(entro 45 giorni) si determina accogliendole o
meno e, conseguentemente, trasmette all'Ente
competente il definitivo parere
(di conferma o meno dell'originario parere)

L'Ente competente **entro 20 giorni**
dal ricevimento del parere del Soprintendente
emette conforme provvedimento paesaggistico

l'autorizzazione è efficace a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente
necessario (art. 146, comma 4); tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati vanno inseriti in MAPEL
(cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)



Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA

Gestione procedure e Competenze

PROCEDURA PAESAGGISTICA "SEMPLIFICATA" (art. 3 DPR 13.02.2017, n. 31 - in vigore dal 6 aprile 2017)

Il **richiedente** presenta istanza (v. allegato C al DPR) corredata degli elaborati previsti (v. allegato D al DPR) al SUE, SUAP o all'Amministrazione procedente (v. art. 9)

verifica il SUE, il SUAP o l'amministrazione procedente **entro 20 giorni** dalla ricezione della istanza la necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata: ove ricorrano i motivi di esclusione ex art. 149, allegato A al DPR, autorizzazione paesaggistica ordinaria ovvero necessità di Conferenza Servizi va inviata comunicazione al SUE, SUAP e richiedente (v. art. 11, comma 2);
valuta la completezza della documentazione: ove necessarie integrazioni vanno richieste entro 10 giorni dal ricevimento istanza (v. art. 11, comma 5);
 la compatibilità con i valori paesaggistici (v. art. 11, comma 3) acquisendo il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 11, comma 10 e art. 81 LR 12/2005)

valutazione paesaggistica **negativa**
(v. art. 11, comma 6)

valutazione paesaggistica **positiva** (v. art. 11, comma 5)

l'Amministrazione procedente
(**entro 10 giorni dal ricevimento istanza**)
comunica al richiedente preavviso di diniego (art. 10 bis L. 241/1990)
assegnando 15 giorni per osservazioni ed
entro i **successivi 20 giorni**

l'Amministrazione procedente
(**entro 20 giorni dal ricevimento istanza**)
trasmette alla Soprintendenza per via telematica (art. 11, c. 5):
- la documentazione presentata dal richiedente;
- il parere della Commissione Paesaggio (cfr. art. 81, comma 3 LR 12/2005);
- una **motivata proposta** di accoglimento istanza
comunica al richiedente tale trasmissione

accoglie
le osservazioni

non accoglie
le osservazioni

l'Amministrazione
procedente
emette diniego
e lo comunica
al richiedente
(art. 11, c. 6)

il Soprintendente **entro 20 giorni** dal ricevimento della proposta (art. 11)

non esprime parere
(art. 11, c. 7)

Amministrazione
procedente,
decorso termine,
rilascia
l'autorizzazione
(art. 11, c. 9)

**esprime parere
favorevole**
(art. 11, c. 5)
e lo trasmette
all'Ente

Amministrazione
procedente,
decorso 10 giorni
dal ricevimento
parere, **adotta
conforme
provvedimento**

esprime parere negativo (art. 11, c. 7)

il Soprintendente (**entro termine non perentorio di 10 giorni dal ricevimento proposta**) comunica agli interessati preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/1990) assegnando 15 giorni per osservazioni ed **entro i successivi 20 giorni**

accoglie osservazioni e
trasmette parere favorevole
all'ente procedente

non accoglie le osservazioni

adotta provvedimento di diniego
(art. 11, c. 7) e lo comunica anche
all'amministrazione procedente

il provvedimento paesaggistico va inserito in MAPEL
(cfr. protocollo tra MIBACT e Regione del 29.01.2014)



Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181, comma 1-quater](#), si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

Date di riferimento :

Ante 1980 ante vincolo – approvazione PTC Parco del Ticino

Ante 2008 ante modifica 42/2004

Gli allegati alle Autorizzazioni Paesaggistiche

D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2727

APPENDICE «A» MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPCM 12.12.2005 RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ACCOMPAGNARE LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA TRA la REGIONE LOMBARDIA e la DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

1. le domande di autorizzazione paesaggistica relative ad interventi di trasformazione del territorio lombardo dovranno essere corredate dalla documentazione, alla scala adeguata ed in relazione al tipo di intervento, indicata al punto successivo;
2. la documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica è costituita dalla relazione paesaggistica, dagli elaborati dello stato di fatto e dagli elaborati di progetto che, indicati nell'allegato A alla DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, di seguito si trascrivono:



Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei piani a valenza paesaggistica di maggiore dettaglio (PTC Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali). La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento. La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento. Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento). A tal fine, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, la relazione paesaggistica allegata alla domanda d'autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

Deve anche contenere tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento proposto;
2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.
4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.
5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

Elaborati di progetto

1. Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell'intervento in relazione al contesto.
2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.
3. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari;
4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l'intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela.
5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto;
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d'intervento o del progetto, gli enti titolari della competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi. Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine di non rendere ulteriormente gravosa, per i richiedenti e progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di accompagnamento dello stesso. Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di progetto, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione mancante.